

## **ALLEGATO**

### **Indirizzi 2011-2013 per l'utilizzo da parte delle Amministrazioni provinciali del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di cui alla L.R. 1 agosto 2005, N.17, art. 19 e criteri di riparto delle risorse disponibili**

#### **Premessa**

Le Province, avendo a riferimento l'“Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/2003 e s.m. – L.R. 17/2005)”, che individua gli obiettivi e le linee di intervento prioritarie che saranno perseguite nel prossimo triennio nell'ambito delle programmazioni provinciali e regionale, programmano gli interventi con l'obiettivo di promuovere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità.

#### **1. Finalità del Fondo**

Il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità è finalizzato alla piena e migliore attuazione del collocamento mirato, al fine di assicurare il diritto al lavoro e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso il sostegno e l'accompagnamento al lavoro.

#### **2. Principi di programmazione**

Sulla base di tali finalità generali, le Province programmano l'impiego delle quote del Fondo assegnate con particolare attenzione alla effettiva e diffusa disponibilità di servizi diretti a garantire l'accessibilità, la permanenza e la qualificazione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ivi comprese quelle già occupate, assunte ai sensi della legge 68/99, orientando in via prioritaria le risorse del fondo ad iniziative improntate ai seguenti principi:

- Ø sostegno integrato delle risorse disponibili a livello locale, attraverso la coprogettazione degli interventi dei diversi attori locali competenti (Servizi provinciali, Comuni, Ausl, ecc.), in un'ottica di pieno sviluppo degli strumenti a sostegno del collocamento mirato, anche per ambiti territoriali, in raccordo con i Piani di Zona L. 328/00 e con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 175 del 22/05/2008 recante “Piano sociale e sanitario 2008-2010”;
- Ø progettualità partecipata fra i Servizi del Lavoro provinciali ed i Servizi operanti a sostegno delle persone con disabilità gestiti dai Comuni, dalle Aziende USL, da altre Amministrazioni Pubbliche e dal privato sociale con relativa condivisione degli obiettivi in ambito provinciale e distrettuale. Per favorire la partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, delle loro famiglie, delle associazioni si fa riferimento anche agli accordi di programma territoriali previsti alla lettera a) comma 2 art. 17 della LR 17/05.  
E' dunque necessario che le Province promuovano, in raccordo con gli ambiti distrettuali, una programmazione unitaria, attraverso le forme di concertazione

previste dalla LR 17/05 e dalla DAL 175/08 nel settore sociale e sanitario, di tutte le risorse e dei percorsi oggi disponibili per accompagnare la persona con disabilità al lavoro.

Ciascuno di questi sistemi può infatti offrire opportunità concrete di occupazione alla persona con disabilità, in relazione alle sue abilità ed al suo grado di autonomia personale. La logica è dunque quella di utilizzare i diversi sistemi e le diverse opportunità secondo un approccio graduale, che accompagni la persona con disabilità in un percorso individualizzato, finalizzato all'inserimento lavorativo più coerente con le proprie competenze e il proprio progetto professionale.

### **3. Attività finanziabili e vincoli di utilizzo delle risorse**

Le risorse oggetto dei presenti indirizzi sono espressamente finalizzate al supporto ed alla qualificazione degli inserimenti professionali mediante progetti con dirette ricadute sulle persone con disabilità e sui luoghi di lavoro interessati.

Per tutte le attività previste nei presenti indirizzi che siano ammissibili al finanziamento tramite il Fondo Sociale Europeo, dovranno essere rispettate le norme di pubblicità, informazione, gestione e rendicontazione del Fondo sociale europeo al fine di effettuare operazioni di overbooking a sostegno dell'indice di realizzazione sulle risorse del Programma operativo per l'intervento comunitario del FSE ai fini dell'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" della Regione Emilia Romagna.

- a) **Attività di coprogettazione** che, mediante la collaborazione con i soggetti del territorio, realizzata tramite la costituzione di forme giuridiche ovvero attraverso progetti quadro, ne valorizzi le diverse competenze in un'ottica di interdisciplinarietà. La programmazione di una quota pari al 30% delle risorse assegnate dovrà essere condotta in collaborazione con i Servizi operanti a sostegno delle persone con disabilità gestiti da altre Amministrazioni Pubbliche ed il privato sociale; la progettazione delle relative attività, attuabili tramite affidamento a soggetti esterni o gestione diretta con modalità di partenariato tra i soggetti, deve avvenire in maniera partecipata, anche con le modalità definite all'art. 17 della LR 17/2005, valorizzando il ruolo del privato sociale, delle associazioni delle persone con disabilità e della cooperazione sociale di tipo b.;
- b) **Inserimenti lavorativi** rivolti a persone con disabilità intellettiva o psichiatrica, in situazione di handicap acquisito in età adulta o di difficile collocazione a causa dell'età lavorativa avanzata come pure di lunga permanenza nelle liste di disoccupazione, anche attraverso la realizzazione di progetti specifici che favoriscano inserimenti lavorativi a tempo ridotto che tengano conto delle esigenze legate alla progressiva diminuzione della capacità lavorativa;
- c) **Piani d'inserimento lavorativo**, volti a realizzare il pieno adempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro;
- d) **Incentivi alla stabilizzazione occupazionale;**

- e) **Sostegno a iniziative volte a incrementare l'occupazione delle persone con disabilità**, rivolte ad aziende non soggette all'obbligo, **finalizzate alla promozione della responsabilità sociale d'impresa**, affinché l'acquisizione di risorse umane con disabilità venga percepito dai datori di lavoro come investimento sul piano sociale;
- f) **Adattamenti del posto di lavoro, personalizzazione delle modalità organizzative**, ai sensi dell'art. 13 della legge 68/99. Il rimborso delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche a favore di persone con disabilità con percentuale superiore al 50% avviene con le seguenti modalità:
- compatibilmente con i fondi a disposizione ed eventualmente utilizzando fondi propri, la Provincia può riconoscere un rimborso aggiuntivo a quello assicurato da quest'ultimo, tale da coprire, in cumulo con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale, il 100% della spesa sostenuta, solo relativamente ad inserimenti lavorativi effettuati da datori di lavoro non obbligati alle assunzioni, ai sensi della l. 68/99;
  - per quanto attiene alle richieste di rimborso effettuate da datori di lavoro obbligati alle assunzioni, ai sensi della suddetta legge, il rimborso aggiuntivo a valere sul Fondo Regionale sarà di entità tale che, cumulato con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale, non superi l'80% dell'intera spesa sostenuta;
- g) **Incentivazione dell'utilizzo di modalità concordate di telelavoro**, sotto forma di riconoscimento dei costi di attivazione, con le modalità previste al precedente punto f);
- h) **Percorsi di formazione** quali strumenti di inserimento lavorativo nell'ambito del collocamento mirato, con priorità per i percorsi certificabili secondo le previsioni della L.R. 30 Giugno 2003, n. 12;
- i) **Interventi e percorsi formativi a carattere orientativo e/o professionalizzante**, rivolti a studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado, ed a persone che abbiano terminato da poco il percorso scolastico, con disabilità fisica o psichica certificata ai sensi della legge 104/92, in particolare nella fase di transizione dalla scuola al lavoro. Tali azioni, da realizzare anche attraverso la formazione in alternanza in contesti professionalizzanti (imprese, centri di formazione professionale, cooperative sociali di tipo b), sono finalizzate a migliorare l'occupabilità dei soggetti, attraverso il potenziamento delle autonomie e delle abilità presenti;
- j) **Promozione di tirocini**, ai sensi della L. 24 Giugno 1997, n. 196, della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e della L.R. 1 agosto 2005, n. 17, con le finalità indicate all'art. 11, comma 2, della legge 68/99, con possibilità di erogazione di rimborsi spese nel periodo di tirocinio, per persone con disabilità iscritte al Collocamento Mirato, in carico ai servizi Sociali nonché ai vari dipartimenti di Sanità, che presentano, oltre alla disabilità, ulteriori situazioni personali, relazionali e comportamentali, tali da rendere difficile una stabilizzazione immediata nel mondo del lavoro;

- k) **Azioni di tutoraggio**, anche realizzato da parte di personale idoneo del datore di lavoro obbligato o di personale qualificato proveniente da soggetti formativi, cooperative sociali di tipo B, o Associazioni delle persone con disabilità:
- di sostegno all'inserimento lavorativo
  - di sostegno nel corso del rapporto di lavoro, al fine di favorire la permanenza nel luogo di lavoro;
- l) **riconoscimento di incentivi a sostegno della mobilità casa – lavoro**, a favore di:
- datore di lavoro, qualora da esso sostenute;
  - direttamente a persone con disabilità inserite al lavoro mediante gli strumenti del “collocamento Mirato” in misura forfetaria;
  - parenti o affini di terzo grado della persona con disabilità, anche se non conviventi;
  - associazioni di volontariato e/o di colleghi di lavoro, che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa – lavoro, anche sotto forma di rimborso del costo del bollo auto;
- m) **Sostegno all'autoimprenditorialità**. Le risorse destinate a questa tipologia di attività non possono superare il 10 per cento della quota assegnata; ad ogni singolo intervento potrà essere destinato un importo non superiore a 30.000 Euro;
- n) **Azioni previste nell'ambito di eventuali accordi di programma territoriali** che coinvolgano i soggetti interessati al collocamento mirato previsti alla lettera a comma 2 art. 17 LR 17/05;
- o) **Contributi a Cooperative sociali di tipo B nonché alle Associazioni delle persone con disabilità facenti parte della Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all'art. 12 della L.R. n. 29/1997**, volti a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa, concordati con i Servizi Provinciali per l'Impiego, a patto che si tratti di attività per le quali non sono erogati altri benefici, fatte salve le agevolazioni contributive previste dall'ordinamento;
- p) **Altre azioni**, stabilite in sede di comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, legge 68/99, dirette all'inserimento ed al mantenimento lavorativo della persona con disabilità. Il costo riferito a tali iniziative, qualora adottate, non potrà superare il 10 per cento della quota assegnata alla singola Provincia.

#### **4. Incentivi alle imprese**

Si specifica che gli incentivi alle imprese, nell'ambito delle attività finanziabili e comunque nei casi di cui alle lett. b),c) e d) del capitolo 3, possono essere attribuiti nel rispetto delle seguenti previsioni:

- a) Incentivi ad integrazione del fondo nazionale di cui all'art.13 della legge n. 68/1999, con i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione di Giunta regionale n. 1379/2010, avente ad oggetto "Criteri per la concessione degli incentivi alle assunzioni ai datori di lavoro previsti dall'articolo 13 L. 12 marzo 1999 n. 68";
- b) Incentivi per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato di persona con disabilità di cui all'art. 1 della legge 68/99, con riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 67%, da parte di datori di lavoro non beneficiari di altre agevolazioni relative a tali assunzioni o da parte di datori di lavoro non soggetti all'obbligo;
- c) Contributi, nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per l'assunzione a tempo determinato superiore a 6 mesi, di persone con disabilità con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità. Il contributo non può essere utilizzato più volte per l'inserimento lavorativo della stessa persona con disabilità nella stessa azienda.

## **5. Assegnazioni alle Province**

La programmazione provinciale delle risorse avrà valenza triennale ed è ricondotta a procedure di trasparenza e di pubblicizzazione. La programmazione e l'impegno delle risorse avvengono con atti formali delle Province.

## **6. Confronto nelle sedi locali di concertazione**

Le attività programmatiche avvengono previo parere nelle locali sedi di concertazione per il collocamento mirato o con i relativi Comitati tecnici con le modalità definite all'art. 19, comma 4 della L.R. 17/05. Laddove la programmazione delle risorse preveda iniziative ricondotte anche alle competenze di altre istituzioni occorre prevedere adeguate forme, tra cui gli Accordi territoriali previsti alla lettera a del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 17/05, di raccordo con queste ultime.

## **7. Adempimenti amministrativi**

Le Province, per ogni annualità ed entro i seguenti termini, inviano alla Regione:

- a) l'atto di programmazione delle risorse indicate nei presenti indirizzi, in ordine alle misure programmate ed alle soluzioni per la loro realizzazione, entro il termine ultimo del 30 ottobre dell'anno di riferimento;
- b) la comunicazione sull'andamento e sulle modalità di spesa, all'atto dell'individuazione dei beneficiari delle risorse di cui al precedente punto a) e dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, pari ad almeno il 50% dell'intero importo assegnato;
- c) la richiesta di assegnazione e impegno delle annualità 2012 e 2013, all'avvenuta assunzione degli impegni di spesa da parte delle Province, pari ad almeno l'80% dell'importo assegnato;

- d) entro il 30 giugno del terzo anno successivo all'assegnazione la richiesta di saldo, con presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta, nonché di una relazione sui risultati ottenuti;
- e) sempre entro il 30 giugno del terzo anno successivo all'assegnazione, la comunicazione di eventuali economie sugli importi già liquidati, accertate in sede di rendicontazione finale. Qualora tali economie non risultino superiori al 5% delle risorse assegnate potranno essere utilizzate per l'annualità successiva. Qualora tali economie risultino invece superiori al 5% delle risorse assegnate, queste saranno considerate quale acconto sulla assegnazioni del futuro piano triennale.
- f) entro il 28 febbraio di ogni anno, rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente, specificando se e quali tra di esse rientrano nelle ipotesi disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale N. 1916 del 30/11/2009, avente ad oggetto "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008, e se e in quale percentuale la spesa è stata cofinanziata con il FSE.

Ai fini della valutazione delle attività, i dati di monitoraggio e le relazioni sui risultati ottenuti saranno presentati, con cadenza annuale, alle Parti Sociali, nonché alla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29.

## **8. Criteri di riparto e quadro di attribuzione delle risorse**

L'assegnazione alle Province della quota parte delle risorse avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) percentuale, rispetto al totale regionale, delle persone con disabilità iscritte ai singoli elenchi provinciali, per un peso pari al 60%;
- b) percentuale, rispetto al totale regionale, della popolazione residente in ogni Provincia, per un peso pari al 40%;

### **Quote percentuali del Fondo Regionale per Provincia**

Provincia di Bologna	19,9%
Provincia di Ferrara	8,5%
Provincia di Forlì-Cesena	9,5%
Provincia di Modena	15,4%
Provincia di Parma	11,2%
Provincia di Piacenza	6,3%

Provincia di Ravenna	8,2%
Provincia di Reggio Emilia	11,9%
Provincia di Rimini	9,1%
Totale	100%

### Importi del Fondo Regionale per Provincia

Province	Triennio 2011-2013			Totale Triennio
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
Bologna	2.653.954,33	2.653.954,33	2.653.954,33	7.961.863
Ferrara	1.135.095,67	1.135.095,67	1.135.095,67	3.405.287
Forlì-Cesena	1.272.885,66	1.272.885,66	1.272.885,66	3.818.657
Modena	2.057.618,66	2.057.618,66	2.057.618,66	6.172.856
Parma	1.491.861	1.491.861	1.491.861	4.475.583
Piacenza	830.209,33	830.209,33	830.209,33	2.490.628
Ravenna	1.094.069	1.094.069	1.094.069	3.282.207
Reggio nell'Emilia	1.590.378	1.590.378	1.590.378	4.771.134
Rimini	1.207.261,33	1.207.261,33	1.207.261,33	3.621.784
<b>Totale</b>	<b>13.333.333,33</b>	<b>13.333.333,33</b>	<b>13.333.333,33</b>	<b>40.000.000</b>

Tali risorse saranno impegnate a valere sul capitolo 76552 del bilancio per l'esercizio 2011 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento.

### 9. Modalità di rendicontazione

Le risorse finanziarie che saranno assegnate alle Province nell'ambito del presente piano triennale 2011-2012-2013 di riparto, le quali entro la data prevista per il loro relativo saldo non fossero state ancora impegnate ovvero risultanti da economie a seguito di rendicontazione, potranno essere base di riferimento contabile per la formulazione del futuro piano di riparto del fondo per le annualità successive.

Le economie realizzate dovranno essere comunicate entro:

- il 30 giugno 2014 per le somme assegnate nel 2011;
- il 30 giugno 2015 per le somme assegnate nel 2012;
- il 30 giugno 2016 per le somme assegnate nel 2013.